



CONFERENZA UNIFICATA

19 ottobre 2023

Punto 2) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Sommario

Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022	3
Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione	3
Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto	4
Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)	5
Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023)	6
Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU	6

Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022"

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".

Motivazione

La rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo di raggiungimento di determinati risultati, ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione di fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle Isole e si sono aggiunti dispositivi analoghi relativi agli asili nido e al trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Le operazioni di rendicontazione hanno consentito al 31 luglio scorso di acquisire quasi il 90% delle rendicontazioni comunali. Il supporto ai Comuni è proseguito anche successivamente alla scadenza, al fine di limitare i rischi di mancate rendicontazioni, che costituirebbe un problema sotto un duplice profilo: da un lato, l'obbligo di recupero dei fondi assegnati previsto a normativa vigente per l'assenza di rendicontazione; dall'altro, la minor significatività delle informazioni acquisite con le relazioni di monitoraggio e rendicontazione, da utilizzare sia ai fini del calcolo dei fabbisogni standard, sia per meglio calibrare gli obiettivi di servizio dei prossimi anni.

L'ulteriore proroga del termine al 30 ottobre permetterebbe l'acquisizione della totalità delle rendicontazioni con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio

Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione"

All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".

Motivazione

La proposta determina la decorrenza dell'applicazione dei nuovi principi contabili riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione (come previsto dal Decreto MEF 25 luglio 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n.181 del 4 agosto 2023) a partire dal triennio 2025-2027.

La modifica in commento garantisce, anzitutto, l'assimilazione dei nuovi principi contabili alla luce del fatto che il cd. "bilancio tecnico" e la previsione di un "atto di indirizzo" da parte della Giunta, anch'esso da presentare entro la medesima data del 15 settembre, costituiscono una novità assoluta la cui implementazione non è affatto semplice e immediata.

Va altresì considerato che, le difficoltà finanziarie registrate dagli enti locali per la chiusura del bilancio di previsione 2023-2025, connesse all'insediamento dei nuovi consigli comunali ed alle eccezionali urgenze derivanti dai recenti eventi atmosferici straordinari, hanno

comportato la proroga del termine per la deliberazione delle previsioni di bilancio 2023 al 15 settembre scorso, con ulteriori problemi per gli enti locali interessati ad applicare i nuovi cambiamenti richiesti dal Decreto MEF 25 luglio 2023.

La proroga richiesta consente altresì, di attivare le iniziative necessarie per dare certezza formale alla determinazione degli stanziamenti, in particolare sul versante dell'entrata, le cui componenti sono spesso definite soltanto con la legge di bilancio o anche con provvedimenti successivi. Vale la pena sottolineare il fatto che la rigidità strutturale dei bilanci degli enti locali rende essenziale la conoscenza di tali componenti, sia per assicurare finanziamenti ordinari di spese non comprimibili, sia per esercitare le possibili scelte discrezionali in capo a ciascun ente.

Pertanto, in assenza della modifica proposta, per diversi enti locali, già in affanno nell'approvazione dei bilanci entro i termini stabiliti, si verificherebbe il paradosso di un ulteriore appesantimento del sistema di approvazione con l'emersione di nuovi ritardi ed ulteriori effetti indesiderati.

Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto"

Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

“1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

Motivazione

La norma proposta posticipa di un ulteriore anno l'obbligo di iscrizione del FAL nel bilancio degli enti in stato di dissesto, di cui all'articolo 16 del dl 115/2022. Il posticipo è necessario, in primo luogo, per non determinare ulteriori condizioni di aggravamento per gli enti in fase di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, attraverso il quale si dovrebbe compiere il percorso di risanamento post-dissesto, che non hanno margini per assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni. Deve essere chiaro che tale posticipo non determina alcun effetto

riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria.

Va in secondo luogo ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)"

In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

Motivazione

A seguito dell'approvazione della riforma del codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 è stata eliminata la nozione di progetto "esecutivo" nell'individuazione delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di "fattibilità tecnico economica" dell'intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due: il "progetto di fattibilità tecnico-economica" e il "progetto esecutivo", in luogo dei precedenti tre ("progetto preliminare"; "progetto definitivo"; "progetto esecutivo").

Tale modifica confligge con le disposizioni del TUEL (art. 204, co. 2, lett. e) in materia di clausole e condizioni per la stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito che richiedono l'approvazione "del progetto definitivo o esecutivo". Questa incoerenza può costituire un grave ostacolo al normale dispiegarsi delle attività di investimento degli enti locali, sotto il profilo dell'acquisizione di risorse attraverso accensione di prestiti. La questione riguarda anche i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur formalmente esclusa dalle condizioni di cui al comma 2, che si è sempre conformata per consolidata prassi a tali clausole, compresa quella riguardante il livello di progettazione richiesto.

La norma proposta riconduce la clausola connessa al livello di progettazione all'avvenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica, livello iniziale che è stato però significativamente rafforzato dalla recente riforma del Codice degli appalti, come si evince dalle prescrizioni dell'art. 41, co. 6, del Codice stesso e, pertanto, fornisce un solido riferimento per assicurare la robustezza dell'impianto progettuale sul quale si poggia il progetto di investimento oggetto di richiesta di finanziamento.

Peraltro, lo stesso nuovo Codice prevede, in materia di coordinamento con la disciplina delle varianti urbanistiche che "il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo" (art. 41, co. 7) e, più in generale, che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal [nuovo] codice stesso» (art. 226, co.5).

Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023)

All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

Motivazione

La modifica proposta consente di non limitare i beneficiari dell'anticipazione agli enti che non abbiano mai goduto di precedenti erogazioni, bensì di assicurare che l'ulteriore erogazione avvenga in ogni caso fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto anche considerando eventuali anticipazioni già accordate.

Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU"

In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

Motivazione

La fase di sperimentazione per la compilazione dell'applicativo informatico del Prospetto aliquote IMU, avviata dal MEF durante il mese di ottobre 2023, sta mettendo in evidenza importanti carenze sulle fattispecie IMU considerate, tra le quali si segnala la previsione di agevolazioni da disporre in costanza di eventi calamitosi, ma non solo. Pertanto, si ritiene opportuno prorogare di un anno l'obbligo di utilizzare il Prospetto da parte dei Comuni, rinviandolo al 2025.